

<b>Proposte di emendamenti</b> <b>al D.L. 23.10.2018 n. 119</b> <b>Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria</b>			
<b>ARTICOLO 1</b> DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI PROCESSI VERBALI DI CONSTATAZIONE	TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI EMENDAMENTO	RELAZIONE
comma 1	<i>“imposta sulle sul valore della attività finanziare all'estero e imposta sul valore aggiunto.</i>	Dopo le parole <i>“imposta sul valore aggiunto”</i>  Aggiungere <i>“, compresa quella afferente i diritti doganali”</i>	Poiché l'oggetto della definizione dei pvc, contemplata nel primo comma, concerne le materie elencate, dalle quali sfugge quella doganale, sembrerebbe esclusa, senza che ciò abbia alcuna giustificazione, l'Iva ricompresa nei diritti doganali. Tale esclusione, peraltro, mal si concilia con quanto stabilito dal comma 10 che rinvia a provvedimenti direttoriali dell'Agenzia delle Entrate di concerto con quella delle dogane e monopoli l'emanazione delle disposizioni di attuazione del presente articolo
comma 1	<i>“Il contribuente può definire il contenuto integrale dei processi verbali di constatazione redatti ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, consegnati entro la data di entrata in vigore del presente Decreto, presentando la relativa dichiarazione per regolarizzare le violazioni constatate nel verbale in materia di imposte sui redditi relative addizionali,</i>	<i>“Il contribuente può definire il contenuto dei processi verbali di constatazione redatti ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 consegnati entro la data di entrata in vigore del presente Decreto, presentando la relativa dichiarazione per regolarizzare le violazioni che intende definire in materia di imposte sui redditi relative addizionali e ritenute...”</i>	La norma prevede la possibilità di definizione a patto che venga definito il contenuto integrale del processo verbale. Questo risulta un grosso limite, anche perché, attraverso il ravvedimento operoso ordinario (articolo 13 del Dlgs 472/1997), il contribuente può regolarizzare (con le sanzioni ridotte a un quinto del minimo) i singoli rilievi.  Inoltre la previsione riguardante la definizione anche dei contributi previdenziali non è ipotizzabile

	<i>contributi previdenziali e ritenute..."</i>		con la presentazione di una dichiarazione integrativa
<b>comma 2</b>	<i>"per i periodi d'imposta per i quali non sono scaduti i termini di cui all'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600 e dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre n. 633</i>	Dopo le parole: <i>i termini di cui all'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600 e dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre n. 633"</i>  Si aggiunga:  <b><i>"anche nel testo precedente alla modifica di cui all'art. 1, comma 131, del decreto legislativo 28 dicembre 2015 n. 208 e"</i></b>	La norma fa riferimento all'art. 43 e 57 per i quali, fino all'entrata in vigore del D.Lgs n. 108/2015, i termini dell'accertamento erano raddoppiati in caso di sussistenza di indizi di reato fiscale.
comma 9	<i>"In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 12, con riferimento ai periodi d'imposta fino al 31 dicembre 2015, oggetto dei processi verbali di constatazione di cui al comma 1, i termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600 all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono prorogati di due anni"</i>	Dopo le parole: <i>"sono prorogati di due anni"</i>  Si aggiunga:  <b><i>"se non sono già spirati alla data del 24 ottobre 2018"</i></b>	La norma, poiché fa riferimento ai periodi d'imposta fino al 31.12.2015, oggetto dei processi verbali di constatazione, potrebbe essere intesa nel senso di voler determinare, oltre alla proroga dei termini ancora pendenti, anche la riapertura dei termini già spirati alla data di entrata in vigore del Decreto
<b>Articolo 2</b> Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento			
comma 7 bis		Dopo il comma 7 aggiungere il comma 7 bis: <b><i>"La definizione perfezionata sulla base di</i></b>	Il Dlgs 74/2000 prevede che il pagamento del debito tributario, prima dell'apertura del dibattimento di primo grado,

		<p><b>quanto stabilito dai commi precedenti comporta l'applicazione degli articoli 13 e 13 bis del decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74"</b></p>	<p>anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie può comportare la riduzione della pena o l'accesso al patteggiamento (articoli 13 e 13-bis). La norma penale richiede però il pagamento, oltre all'imposta, anche di sanzioni e interessi. Conseguentemente la norma, senza alcuna specificazione, non consente l'applicazione della disciplina prevista da dette disposizioni normative.</p>
<p><b>Articolo 3</b> Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione</p>			
<p>comma 15 bis</p>		<p>Dopo il comma 15 aggiungere il comma 15bis:  <b>"Sono ricompresi nella definizione agevolata di cui al comma 1, con il pagamento delle sole imposte, le somme risultanti dalle comunicazioni di irregolarità della dichiarazione di cui agli articoli 36 bis, comma 3, e 36 ter comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 600 e dell'art. 54 bis, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, notificati entro 31 dicembre 2017, in relazione alle quali non è intervenuta iscrizione a ruolo entro il 24.10.2018. Per le dilazioni di cui all'art. 3 bis del D.Lgs n. 18/12/1997, n. 462,</b></p>	<p>La logica che ispira questa tipologia di definizione e cioè quella di venire incontro al contribuente in difficoltà nel pagare le somme in fase riscossiva, dovrebbe anche tutelare quei contribuenti che si trovano in una fase immediatamente precedente a quella della riscossione e cioè coloro che hanno ricevuto le comunicazioni di irregolarità della dichiarazione (ex art. 36 bis e 36 ter del D.P.R. n. 600/73 c.d. avvisi bonari). Molti contribuenti non usufruiscono delle agevolazioni (in termini di riduzione delle sanzioni) previste in caso di pagamento entro trenta giorni dalla notifica della comunicazione, poiché non sono nelle condizioni di pagare, nemmeno ratealmente, la somma richiesta. Pertanto devono attendere la iscrizione a ruolo, con l'applicazione della sanzioni nella misura ordinaria e maggiorazioni di interessi, per poter usufruire</p>

		<p><i>riguardanti le comunicazioni di irregolarità definibili si applica la disposizione di cui al comma 10 lett. b). Il debitore, se, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto una somma pari alle imposte liquidate nella comunicazione di irregolarità, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le modalità dal comma 5. Si applicano le disposizioni di cui al comma 9 e al comma 10, lett. a)".</i></p>	<p>della dilazione prevista dall'art. 19 del D.P.R. 602/73, senz'altro più accessibile rispetto a quella prevista per gli avvisi bonari. In considerazione di ciò è doveroso estendere la definizione in questione anche agli avvisi bonari</p>
<p><b>Articolo 6</b> Definizione agevolata delle controversie tributarie</p>			
<p>comma 1</p>	<p><i>"Il valore della controversia è stabilito ai sensi del <u>comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546</u>"</i></p>	<p>Dopo le parole:  <i>"31 dicembre 1992 n. 546"</i>            Si aggiunga:  <i>"ancora in contestazione alla data di presentazione della domanda di cui al comma 8"</i></p>	<p>Devono restare escluse dal valore della lite quelle imposte per le quali non vi è più "controversia" per essere stata, successivamente all'emissione dell'atto impositivo, manifestata rinuncia all'accertamento o alla impugnazione ovvero si sia formata acquiescenza parziale o giudicato interno.</p>
	<p><i>"comma 1 ... omissis"</i></p>	<p>Dopo il comma 1, si aggiunga:  <i>"comma 1/bis:</i>  <i>"Nel caso in cui la controversia sia pendente nel primo grado di giudizio e non sia stata depositata alcuna pronuncia</i></p>	<p>In caso di assenza di qualsivoglia pronuncia, si ritiene che la definizione con il pagamento della metà delle imposte corrisponda, all'incirca, alla possibilità di esito favorevole per l'Agenzia delle Entrate per i giudizi di primo grado.</p>

comma 1		<b>giurisdizionale non cautelare sul merito o sull'ammissibilità dell'atto introduttivo, la lite può essere definita con il pagamento di una somma pari al 50% del valore della controversia"</b>	In ogni caso, la riduzione della metà, renderebbe più interessante il ricorso alla definizione.
comma 2	<i>"Pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data di entrata in vigore del presente decreto"</i>	<b>"Pronuncia giurisdizionale non cautelare resa alla data di presentazione della domanda di definizione di cui al comma 8"</b>	<p>Appare illogico ancorare la possibilità di definizione alla data del 24 ottobre 2018, laddove il deposito della sentenza, che non soggiace ai termini perentori, sfugge al controllo delle parti, essendo rimessa alla esclusiva attività del giudice.</p> <p>La mancata previsione di una sospensione generalizzata dei giudizi (comma 10), determina la celebrazione di giudizi e il deposito di sentenze anche successivamente alla data del 24 ottobre 2018, la cui esistenza ai fini definitivi non può essere "ignorata".</p> <p>Il precedente art. 16 della Legge n. 389/2002, attribuiva, infatti, rilevanza "alla sentenza resa alla data di presentazione della istanza di definizione"</p>
comma 2	<p><i>"a) della metà del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;</i></p> <p><i>b) di un quinto del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado"</i></p>	<p><b>"a) del 30% del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;</b></p> <p><b>b) del 10% del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado".</b></p>	In coerenza con quanto previsto per le controversie non decise in primo grado, in caso di soccombenza dell'Ufficio in primo grado, la percentuale di definizione va ridotta anche al fine di determinare una riduzione del contenzioso sia nelle fasi di merito che in quella di legittimità.
comma 11	<i>"Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisprudenziali</i>	<p>Dopo le parole "in vigore del presente decreto e il 31 luglio 2019."</p> <p>Si aggiunga:</p>	La previsione contenuta al comma 11 che prevede la sospensione automatica di 9 mesi dei termini di impugnazione e di riassunzione che scadono tra il 24.10.2018 e il 31.07.2019, può comportare che i

	<p><i>e di riassunzione, nonché per la proposizione del Controricorso in Cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 luglio 2019.</i></p>	<p><b>“In caso il contribuente presenti la istanza di definizione di cui al comma 8, i suddetti termini si sospendono sino al 31.12.2020.”</b></p>	<p>detti termini, sospesi o ancora di più quelli non sospesi (ad esempio per le sentenze soggette al termine annuale di impugnazione), scadano molto prima della data entro la quale l’Agenzia è tenuta a notificare al contribuente l’esito della definizione (31.07.2020). Conseguentemente, il contribuente che non riceve tale comunicazione prima della scadenza del termine è costretto a impugnare o riassumere. L’emendamento è finalizzato ad evitare ciò, prevedendo che, nel caso il contribuente presenti la istanza di definizione, i suddetti termini si sospendono sino al 31.12.2020, così come previsto per la sospensione dei giudizi al comma 10</p>
--	--	--	---

**OSSERVAZIONI DA CUI POTREBBERO ORIGINARE ULTERIORI EMENDAMENTI**

**Art. 1, comma 3**

La norma, escludendo l’utilizzo delle perdite a scapito dei maggiori imponibili, non è coerente con la disciplina di sistema che prevede l’assorbimento delle perdite in caso di accertamento di maggiori ricavi.

**Art. 2, comma 1**

Occorre rilevare che in tale articolo non sono stati richiamati gli atti di contestazione o di irrogazione delle sanzioni. Quindi andrebbe chiarito se tali atti siano o meno esclusi da qualunque beneficio.

Inoltre, il perfezionamento si ottiene con il pagamento della prima o unica rata che scade a trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto legge fiscale per accertamenti e inviti al contraddittorio, ovvero entro 20 giorni dalla medesima data per gli atti di adesione. Se a ciò si aggiunge che ai fini della piena attuazione delle sanatorie dovranno essere emanati appositi decreti direttoriali delle Entrate, si giunge alla

conclusione che i tempi sono molto stretti e che pertanto sarebbe opportuno prevedere termini più lunghi.

**Art. 3 comma 13, lett.a)**

La norma prescrive che alla data del 31 luglio 2019 «le dilazioni sospese sono automaticamente revocate e non possono essere accordate nuove dilazioni» differenziandosi rispetto all’assetto previgente. In passato, infatti, solo con il pagamento della prima rata si realizzava la revoca ope legis della rateazione pendente alla data di presentazione della domanda. Si dava così al debitore una via d’uscita in extremis dalla procedura di rottamazione, rappresentata dall’omissione del pagamento della prima rata e dalla riattivazione della dilazione pregressa. In questo caso l’agente della riscossione, d’ufficio, procedeva a far ripartire il debito residuo nel numero di rate non pagate del piano originario. Con la formulazione odierna si giunge alla conclusione, sotto il profilo strettamente letterale, che l’effetto della revoca della dilazione precedente consegue al solo decorso del termine del 31 luglio 2019, senza che allo scopo sia necessario il pagamento della prima rata. Se così fosse però non si comprenderebbe il significato della sospensione dei pagamenti delle rate in scadenza, che si ottiene con la presentazione della domanda. Se infatti si è di fronte a una dilazione meramente sospesa, non è chiaro in quali casi possa essere riattivata.

**Art. 9, comma 7**

La norma prevede che l’accesso all’integrativa speciale è inibito a chi non ha presentato le dichiarazioni fiscali anche per uno solo degli anni d’imposta dal 2013 al 2016. L’inibitoria generale, che sembrerebbe applicarsi anche a fronte di una sola omissione dichiarativa, appare eccessiva. Se lo scopo dell’integrazione speciale, infatti, è per certi versi assimilabile ad un ravvedimento volontario (per quanto governato da regole diverse rispetto all’articolo 13 del Dlgs 472/97), sarebbe logico consentire sempre la correzione di una dichiarazione presentata.